

Lo Statuto

1. Definizione, durata, sede.....	2
2. Scopi della Federazione	2
3. Società federate	3
4. Soci individuali	4
5. Organi della Federazione	4
6. L'Assemblea	5
7. Il Presidente.....	6
8. Il Consiglio Direttivo	7
9. Il Collegio dei probiviri.....	8
10. Il Collegio dei revisori dei conti	9
11. I Delegati federali.....	9
12. I Delegati regionali.....	10
13. Rapporti internazionali.....	10
14. Disposizioni economiche	10
15. Riconoscimenti federali	11
16. Regolamenti	11
17. Attività su Piattaforme Digitali On Line.....	12
18. Modifica dello statuto e dei regolamenti.....	12

19. Società fondatrici	12
20. Clausola arbitrale	12
21. Scioglimento	13
22. Entrata in vigore dello Statuto	13

1. Definizione, durata, sede

1.1. La Federazione fra le società filateliche italiane (di seguito: Federazione) è apolitica, aconfessionale, libera, indipendente, ha struttura democratica e non ha fini di lucro.

1.2. La durata della Federazione è illimitata.

1.3. La Federazione ha sede presso il domicilio indicato dal Presidente della Federazione (di seguito: il Presidente).

2. Scopi della Federazione

2.1. La Federazione riunisce le associazioni, unioni, circoli, gruppi e simili (di seguito: società e/o federate) che prevedano nel proprio statuto attività di supporto al collezionismo filatelico, per coordinare, sostenere e sviluppare la comune azione di diffusione della filatelia.

2.2. La Federazione

- rappresenta gli interessi delle federate e dei collezionisti nei confronti delle amministrazioni postali, delle autorità e del grande pubblico;
- stabilisce rapporti di collaborazione con enti che agevolino il perseguimento dei suoi fini statutari;
- intraprende ogni possibile azione di difesa della filatelia.

2.3. La Federazione persegue i suoi scopi attraverso:

- l'organizzazione di esposizioni, congressi e seminari;
- l'attribuzione di riconoscimenti;
- attività editoriali sia cartacee che digitali;
- ogni altra opportuna iniziativa.

2.4. La Federazione rappresenta la filatelia italiana in seno alla FIP – Fédération International de Philatélie ed alla FEPA - Federation of European Philatelic Associations, ne rispetta gli statuti e ne adotta i regolamenti.

2.5. La Federazione partecipa ad altri organismi filatelici internazionali per quanto compatibili con la sua appartenenza alla FIP e alla FEPA.

3. Società federate

3.1. Possono essere ammesse a far parte della Federazione tutte le società con sede in Italia composte in prevalenza da filatelisti che si occupano della filatelia in generale o di una o più sue specializzazioni in ambito locale, regionale o nazionale.

3.2. Possono iscriversi alla Federazione quelle società estere, aderenti a federazioni nazionali socie di FIP e/o FEPA, che abbiano la filatelia italiana come campo principale di interesse.

3.3. Sono ammesse come federate anche società composte non da persone fisiche ma da associazioni, enti od altri organismi a carattere prevalentemente filatelico con competenza territoriale provinciale, regionale o interregionale. Queste federate sono dette «unioni».

3.4. Le federate debbono:

- non avere fini di lucro o scopi commerciali;
- essere apolitiche, aconfessionali e avere struttura democratica;
- essere regolarmente costituite e funzionanti da almeno un anno;
- avere uno statuto sociale non in contrasto con il presente statuto ed un consiglio direttivo regolarmente eletto;
- impegnarsi a rispettare lo statuto federale in vigore.

3.5. La domanda di ammissione alla Federazione è vagliata dal Consiglio direttivo (in seguito C.D.) che decide se accettarla o respingerla.

3.6. Entro il mese di febbraio ogni società federata è tenuta a comunicare l'elenco nominativo dei propri soci al 31 dicembre dell'anno precedente ed a versare la quota annuale per l'anno in corso.

3.7. Il mancato versamento della quota comporta la sospensione, da parte del C.D., dei diritti e dei privilegi delle federate, che sono reintegrati al momento della regolarizzazione.

3.8. Ogni federata

- partecipa all'Assemblea delle federate (di seguito: l'Assemblea) (art. 6);
- può candidare suoi soci alle cariche federali (art. 6.10);
- elegge il delegato regionale per la regione filatelica di appartenenza (art. 12.2);
- insieme ad altre federate può:
 - richiedere la convocazione dell'Assemblea straordinaria (art. 6.8);
 - proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea (art. 6.7);
 - proporre modifiche allo statuto e ai regolamenti (art. 18.1; 18.5).

3.9. La società perde la qualifica di federata:

- per dimissioni;
- per espulsione;
- per radiazione.

3.10. Una federata deve comunicare le proprie dimissioni al Presidente per iscritto. Esse sono vagliate dal C.D.

3.11. Una società dimissionaria può iscriversi nuovamente, conformemente alle disposizioni degli articoli 3.4 e 3.5.

3.12. Su proposta del C.D. l'Assemblea può decidere l'espulsione di una federata per gravi motivi, quali aver leso l'onorabilità, la reputazione ed il decoro di un'altra federata o di un titolare di incarico federale.

3.13. Una società espulsa può iscriversi nuovamente, conformemente alle disposizioni degli articoli 3.4 e 3.5, qualora vengano a mancare i motivi dell'espulsione.

3.14. La morosità nel versamento della quota annuale per due esercizi consecutivi comporta la radiazione della federata, sancita dal C.D., sentito il Delegato regionale competente. La società radiata per morosità che lo desidera potrà essere riammessa, versando tutte le quote di sua spettanza non pagate.

3.15. La società dimissionaria o espulsa o radiata perde ogni diritto sul patrimonio della Federazione, ferma restando l'eventuale responsabilità patrimoniale.

4. Soci individuali

4.1. I filatelisti residenti in località in cui non sono presenti società federate possono iscriversi alla Federazione.

4.2. I soci individuali non hanno diritto di voto e non possono partecipare all'Assemblea.

4.3. I requisiti per l'iscrizione e le modalità di gestione sono oggetto di apposito Regolamento.

5. Organi della Federazione

5.1. Gli organi della Federazione sono:

- l'Assemblea (art. 6);
- il Presidente (art. 7);
- il Consiglio direttivo (art. 8);
- il Collegio dei probiviri (art. 9);
- il Collegio dei revisori dei conti (art. 10).

5.2. I titolari d'incarichi federali sono: il Presidente, i membri del C.D., del Collegio dei probiviri e del Collegio dei revisori dei conti, i delegati federali (art. 11) e regionali (art. 12) ed altri soggetti nominati dal C.D. (art. 11).

5.3. Tutti gli incarichi federali possono essere ricoperti solamente da soci delle federate e sono a titolo gratuito salvo quanto previsto all'art. 14.

5.4. Tutti i titolari di incarichi federali restano in carica per tre anni (intendendosi l'arco temporale tra quattro Assemblee ordinarie consecutive) e comunque decadono al termine del mandato del C.D.

5.5. Tutti gli incarichi federali sono ricoperti senza alcun vincolo nel numero dei mandati.

5.6. Ai fini della comunicazione la Federazione si avvale di organi ufficiali di informazione, quali i propri siti web e le sue attività editoriali.

6. L'Assemblea

6.1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle federate e dai titolari d'incarichi federali.

6.2. I titolari d'incarichi federali hanno diritto di parola ma non di voto, a meno che non siano rappresentanti di federate.

6.3. L'Assemblea può essere convocata in via:

- ordinaria;
- straordinaria.

6.4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro il 30 giugno.

6.5. La convocazione per l'Assemblea ordinaria deve essere inviata per posta o posta elettronica alle federate e ai titolari d'incarichi federali almeno 30 giorni prima della data prevista, almeno 60 giorni prima se l'Assemblea è elettiva o prevede all'ordine del giorno la modifica dello statuto.

6.6. La convocazione deve contenere

- il luogo, la data e l'ora dell'Assemblea;
- l'ordine del giorno (art. 6.7).

e deve essere accompagnata da:

- la relazione del Presidente (art. 8.5);
- il rendiconto finanziario ed economico annuale (art. 14.8);
- la relazione del Collegio dei revisori dei conti (art. 10.2);
- l'elenco delle federate ammesse all'Assemblea con il numero di voti loro spettanti (art. 3.5; 3.6).

6.7. L'ordine del giorno, preparato dal C.D., deve contenere

- l'approvazione del verbale dell'Assemblea precedente;
- l'approvazione delle relazioni e del rendiconto finanziario ed economico (art. 14.8);
- l'elezione degli organi federali, se in scadenza (art. 5.4),
- l'eventuale ratifica della cooptazione di un nuovo consigliere (art. 8.3);
- l'eventuale elezione integrativa per il Collegio dei probiviri (art. 9.4);
- l'eventuale elezione integrativa per il Collegio dei revisori dei conti (art. 10.4);
- eventuali modifiche allo statuto (art. 18);
- l'eventuale ratifica di regolamenti emanati o modificati dal C.D. (art. 18.5);
- l'eventuale espulsione di una federata (art. 3.11);
- argomenti che il C.D. ritiene utile inserire;
- argomenti proposti da almeno un quinto delle federate.

6.8. L'Assemblea straordinaria può essere convocata:

- per decisione del C.D. ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- su richiesta di almeno due terzi delle federate;

- su richiesta del Collegio dei probiviri in caso di inosservanza delle norme statutarie da parte del C.D. (art. 9.2);
- per decisione del Presidente in caso di dimissioni o impedimento permanente di almeno 5 Consiglieri votati dall'Assemblea, per procedere al rinnovo di tutte le cariche federali (art. 8.4)
- per decisione del Vicepresidente, in caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, per procedere al rinnovo di tutte le cariche federali (art. 7.4).

6.9. La convocazione per l'Assemblea straordinaria deve essere inviata alle federate e ai titolari d'incarichi federali almeno 30 giorni prima della data prevista per la riunione (60 giorni per le modifiche statutarie), con le stesse modalità previste all'art. 6.5 per quella ordinaria, per quanto applicabili. La convocazione su richiesta non può avvenire più tardi di 60 giorni dal ricevimento della medesima.

6.10. Le federate propongono candidati agli incarichi federali da eleggere mediante comunicazione scritta inviata al Presidente almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La stessa persona può essere candidata ad una sola carica.

6.11. I titolari di attività commerciali o professionali legate alla filatelia e/o alla numismatica non possono essere candidati agli incarichi federali elettivi.

6.12. Il C.D. invia alle federate elenchi separati per ciascuna carica, con i candidati elencati in ordine alfabetico, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

6.13. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, non può deliberare su argomenti non previsti dall'ordine del giorno.

6.14. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione ove siano rappresentate almeno la metà delle federate e la metà dei voti esprimibili; in seconda convocazione qualunque sia il numero delle federate e dei voti rappresentati.

6.15. I voti vengono espressi per alzata di mano o per appello nominale. Lo scrutinio segreto è previsto per il voto su persone. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi.

6.16. Gli elettori possono indicare non più di:

- una preferenza per la carica di Presidente;
- otto preferenze per la carica di Consigliere;
- quattro preferenze per i membri del Collegio dei probiviri;
- quattro preferenze per i membri del Collegio dei revisori dei conti.

6.17. Sono eletti i candidati che hanno riportato più voti, salvo quanto previsto all'art. 7.2. In caso di parità di voti prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di appartenenza alla Federazione della federata proponente e quella anagrafica del candidato.

7. Il Presidente

7.1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

7.2. Il Presidente

- ha la rappresentanza legale della Federazione;
- indica il domicilio scelto quale sede della Federazione;
- convoca e presiede il C.D.;
- nomina i commissari e i giurati per le esposizioni federali (art. 11.5).

7.3. Entro 15 giorni dalla data dell'Assemblea elettiva il Presidente:

- sceglie, in via irrevocabile, tre Consiglieri tra i candidati collocati entro il ventesimo posto nell'elezione;
- sceglie il Segretario, anche al di fuori del C.D. ma comunque tra i Soci di federate, e può revocarne il mandato in qualsiasi momento;
- sceglie il Tesoriere tra i Consiglieri e può revocarne il mandato in qualsiasi momento. Il Tesoriere può assumere anche la carica di Segretario;

7.4. Il Presidente convoca la prima riunione del C.D. entro 30 giorni dall'Assemblea elettiva. Nella prima riunione nomina in via irrevocabile un Vicepresidente tra i Consiglieri eletti del C.D.

7.5. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei Consiglieri nominati dal Presidente, questi sceglie il nuovo Consigliere con le stesse modalità dell'art. 7.3.

7.6. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente ne assume la carica a tutti gli effetti e deve convocare entro 60 giorni l'Assemblea straordinaria per procedere al rinnovo di tutte le cariche federali.

8. Il Consiglio Direttivo

8.1. Il C.D. è formato da:

- Il Presidente;
- otto Consiglieri:
 - cinque eletti direttamente dall'Assemblea;
 - tre nominati dal Presidente (art. 7.3).

8.2. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei Consiglieri eletti dall'Assemblea subentra nell'incarico il primo dei non eletti.

8.3. Se non vi sono non eletti il C.D. può cooptare un nuovo Consigliere, socio di una federata che deve approvarne la scelta. Questo Consigliere entra in carica immediatamente e il suo mandato termina alla scadenza del C.D. La nomina deve essere ratificata nella prima Assemblea ordinaria utile.

8.4. In caso di dimissioni o impedimento permanente di 5 Consiglieri votati dall'Assemblea, il Presidente deve convocare entro 60 giorni l'Assemblea straordinaria per procedere al rinnovo di tutte le cariche federali.

8.5. Il C.D.

- assume tutte le decisioni relative alla gestione della Federazione e ne approva i costi;
- fa osservare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti;
- ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- convoca l'Assemblea ordinaria o straordinaria e ne attua le deliberazioni;

- delibera in merito all'ammissione (art. 3.5), alla sospensione (art. 3.7) e alla radiazione per morosità (art. 3.13) delle federate;
- vaglia le dimissioni (art. 3.9) e propone l'espulsione per gravi motivi delle federate (art. 3.11);
- nomina il direttore dell'organo ufficiale;
- nomina i delegati della Federazione (art 11.1);
- nomina commissioni deputate a svolgere particolari incarichi (art 11.3);
- nomina la delegazione ufficiale della Federazione per eventi all'estero;
- definisce la composizione territoriale delle regioni filateliche (art. 12.1);
- ratifica la nomina dei delegati regionali (art. 12.2);
- nomina il Commissario straordinario di una regione filatelica;
- nomina i commissari e propone i giurati per le esposizioni internazionali;
- propone i candidati italiani per le posizioni e i riconoscimenti delle federazioni internazionali;
- stabilisce l'ammontare della quota di adesione e della quota annuale a carico delle società (art. 3.6);
- redige il bilancio preventivo per l'anno sociale corrente (art. 14.7);
- approva i preventivi di spesa per attività svolte dai titolari di incarichi federali (art. 14.5);
- decide i contributi per eventi a carattere nazionale organizzati dalle federate (art. 14.4);
- redige la relazione che il Presidente presenta all'Assemblea (art. 6.6; 6.7)
- redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario annuale (art. 14.8);
- decide l'attribuzione dei riconoscimenti federali (art. 15.1) e l'istituzione di nuovi (art. 15.2);
- emana i regolamenti di esecuzione (art. 16.1; 16.2);
- può revocare le nomine di sua pertinenza in qualsiasi momento e provvedere a nuove nomine (art. 11);
- può deferire al Collegio dei probiviri le società federate, i titolari di incarichi federali e i soci individuali a seguito di violazione dello statuto o dei regolamenti o a comportamenti lesivi della lealtà che deve ispirare i rapporti che coinvolgono la Federazione.

8.6. Il C.D. può, a suo insindacabile giudizio, sottoporre all'attenzione del Collegio dei probiviri e del Collegio dei revisori dei conti quesiti relativi alle loro aree di attività. Il parere espresso ha valore consultivo (art. 9.2; 10.2).

8.7. Il C.D. comunica le proprie decisioni alle federate e ai titolari d'incarichi federali attraverso la pubblicazione sugli organi ufficiali della Federazione.

9. Il Collegio dei probiviri

9.1. Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti eletti dall'Assemblea; i componenti effettivi scelgono il Presidente del Collegio.

9.2. Il Collegio dei probiviri

- organizza e controlla tutte le votazioni che hanno luogo in occasione dell'Assemblea;
- giudica e delibera senza vincoli formali in merito alle vertenze insorte tra la Federazione e le federate ovvero tra diverse Federate, ad esso devolute dalla clausola arbitrale;
- giudica e delibera senza vincoli formali in merito ai deferimenti sottopostigli dal C.D. (art. 8.5);
- esprime parere consultivo su eventuali quesiti postigli dal C.D.;

- può chiedere chiarimenti relativi alle decisioni del C.D. al fine di verificarne la rispondenza con lo Statuto e richiede la convocazione dell'Assemblea straordinaria in caso di inosservanza delle norme statutarie da parte del C.D.

9.3. Le decisioni del Collegio dei probiviri sulle vertenze sono assunte a maggioranza, sono impegnative per le parti e inappellabili. Esse devono essere comunicate in forma scritta al Presidente della Federazione.

9.4. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei probiviri effettivi, subentra nell'incarico il primo supplente; qualora non vi siano probiviri supplenti, il C.D. pone l'elezione di un membro del Collegio e di due membri supplenti all'Ordine del giorno della prima Assemblea ordinaria utile. Il loro mandato termina con quello del Collegio.

10. Il Collegio dei revisori dei conti

10.1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti eletti dall'Assemblea; i componenti effettivi scelgono il Presidente del Collegio.

10.2. Il Collegio dei revisori dei conti

- controlla l'amministrazione della Federazione in conformità alle leggi e allo statuto;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo annuale con le risultanze dei libri contabili;
- si rende conto della consistenza di cassa e dei valori patrimoniali;
- redige una propria relazione sul bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea annuale;
- dà il proprio parere, su richiesta del C.D., su questioni di natura amministrativa e finanziaria.

10.3. Le decisioni del Collegio dei revisori dei conti sono assunte a maggioranza. Il presidente del Collegio cura la redazione del verbale di ogni seduta che, debitamente firmato dai partecipanti, invia al Presidente della Federazione.

10.4. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei revisori, subentra nell'incarico il primo dei supplenti; qualora non vi siano revisori supplenti, il C.D. pone l'elezione di un membro del Collegio e di due membri supplenti all'ordine del giorno della prima Assemblea ordinaria utile. Il loro mandato termina con quello del Collegio.

11. I Delegati federali

11.1. Il C.D. nomina i seguenti delegati:

- i delegati internazionali, i delegati nazionali e le commissioni;
- il delegato per gli affari internazionali;
- il delegato manifestazioni e giurie.

11.2. I delegati internazionali rappresentano la Federazione nelle Commissioni filateliche previste dalla FIP e dalla FEPA. Il C.D. può nominare dei delegati nazionali a supporto dell'attività del delegato internazionale.

11.3. Il C.D. può nominare altri delegati nazionali e/o commissioni con compiti particolari, che si adoperano per le attività di competenza dal punto di vista organizzativo e/o promozionale. Questi incarichi possono essere temporanei o permanenti.

11.4. Il delegato per gli affari internazionali è responsabile della gestione corrente dei rapporti con la FIP, la FEPA, le federazioni estere ed altri organismi internazionali.

11.5. Il delegato manifestazioni e giurie ha il compito di

- gestire i rapporti con le federate coinvolte nell'organizzazione di manifestazioni federali;
- proporre al Presidente la composizione della giuria e il commissario federale per ciascuna manifestazione federale;
- sovrintendere all'intero ciclo realizzativo della manifestazione secondo il regolamento specifico emanato dal C.D.;
- proporre al C.D. l'organizzazione di seminari federali per giurati ed espositori e sovrintenderne l'organizzazione.

11.6. Il C.D. può nominare dei vice delegati dopo aver sentito il parere non vincolante dei delegati.

11.7. I delegati federali debbono sottoporre al C.D. una relazione annuale per l'Assemblea.

12. I Delegati regionali

12.1. Ai fini dell'attività federale sono definite le "regioni filateliche". La loro composizione può essere variata dal C.D., all'inizio del suo mandato, secondo l'evolversi della realtà filatelica locale.

12.2. Il Delegato regionale è eletto dalle federate della regione filatelica di competenza e la sua nomina deve essere ratificata dal C.D. nella sua prima riunione utile. Nel frattempo, il delegato eletto è nella pienezza delle sue attribuzioni. In caso di mancato gradimento, il Delegato regionale decade dalla carica e il C.D. nomina un Commissario straordinario pro tempore. L'assemblea regionale può eleggere un nuovo delegato oppure può impugnare la decisione del C.D. davanti al Collegio dei probiviri. Se il Collegio ratifica l'elezione, questa è definitiva.

12.3. Il Delegato regionale

- rappresenta le federate di una regione filatelica;
- svolge opera di collegamento, nei due sensi, tra la Federazione e le società della propria regione filatelica.

13. Rapporti internazionali

13.1. Il Presidente rappresenta la Federazione nei rapporti con la FIP e la FEPA, mentre l'attività operativa è responsabilità del delegato per gli affari internazionali (art. 11.4).

14. Disposizioni economiche

14.1. Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni da essa acquistati o ad essa donati.

14.2. Le entrate della Federazione sono costituite da

- le quote versate dalle federate (art. 3.6);
- gli atti di liberalità;
- le sponsorizzazioni;
- i contributi;

- gli eventuali residui attivi dell'attività federale.

14.3 Durante la vita della Federazione non è possibile distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

14.4. Le uscite della Federazione sono costituite da

- le spese generali di gestione;
- i costi per gli organi ufficiali della Federazione, inclusi i siti web e le attività editoriali (art. 5.6);
- i costi per le esposizioni o agli altri eventi organizzati direttamente dalla Federazione;
- le quote annuali per la FIP, la FEPA ed eventuali altri organismi internazionali;
- eventuali contributi a eventi a carattere nazionale organizzati dalle federate;
- i costi per i riconoscimenti federali (art. 15) e di altri riconoscimenti;
- i rimborsi spese (art. 14.5);
- i pagamenti obbligatori per legge.

14.5. Il C.D. può deliberare, in particolari situazioni, dei rimborsi spese per i titolari di incarichi federali che svolgono attività di rappresentanza della Federazione.

14.6. L'esercizio sociale è annuale, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

14.7. Il C.D. redige all'inizio dell'esercizio un bilancio preventivo di cui informa le federate attraverso gli organi ufficiali.

14.8. Il C.D. redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario annuale.

15. Riconoscimenti federali

15.1. Il C.D. attribuisce i seguenti riconoscimenti:

- l'Albo d'oro della Filatelia italiana, suddiviso in tre classi: iscritti, benemeriti e Federate;
- l'Albo d'onore dei Presidenti delle società federate;
- l'Albo rosa della filatelia italiana;
- il Ruolo dei veterani della filatelia italiana.

15.2. Il C.D. può istituire altri riconoscimenti che debbono essere approvati dall'Assemblea insieme ai relativi regolamenti.

16. Regolamenti

16.1. Per raggiungere gli scopi previsti dal presente statuto il C.D. emana un regolamento di esecuzione.

16.2. Il C.D. può emanare particolari regolamenti relativi ai vari settori dell'attività federale.

16.3. I regolamenti sono immediatamente operativi dopo la loro emanazione ma devono essere sottoposti alla ratifica della prima Assemblea.

17. Attività su Piattaforme Digitali On Line

17.1. Per garantire la realizzazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria entro i termini statuari il C.D. può deciderne lo svolgimento su una piattaforma digitale on line. Le decisioni prese hanno piena validità.

17.2. Le modalità di convocazione e di gestione dell'Assemblea sono definite da apposito regolamento.

17,3, Le modalità di svolgimento della riunione debbono garantire il preciso riconoscimento dei partecipanti, la possibilità per tutti di partecipare alla discussione, il rispetto delle modalità di voto e la sicurezza delle operazioni.

17.4. Il C.D. può decidere di tenere sue riunioni su una piattaforma digitale on line, oppure di realizzarne a partecipazione mista in caso di impedimento di uno o più Consiglieri a partecipare di persona. Esse sono gestite con le stesse modalità di quelle in presenza e le decisioni prese hanno piena validità.

18. Modifica dello statuto e dei regolamenti

18.1. La modifica del presente statuto può essere richiesta sia dal C.D. sia da almeno un terzo delle federate in regola con il pagamento delle quote al momento della richiesta accompagnata dal testo esatto proposto e dalla relativa motivazione.

18.2. Il C.D. provvede a inserire le modifiche all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria successiva a meno che per motivi di urgenza ritenga necessario indire un'Assemblea straordinaria. Tale Assemblea straordinaria deve essere convocata con comunicazione inviata alle federate almeno 60 giorni prima della data prevista per la riunione, unitamente al testo esatto delle modifiche e ad una relazione che motivi le proposte di variazione.

18.3. Ogni altro aspetto relativo alle convocazioni e allo svolgimento dell'Assemblea è regolato dagli art. 6.8 e 6.9.

18.4. Le modifiche statutarie devono essere approvate da una maggioranza di almeno tre quinti dei voti spettanti in Assemblea.

18.5. Il C.D. può modificare i regolamenti sia su iniziativa propria sia su proposta adeguatamente motivata di un terzo delle federate. Essi vengono sottoposti all'approvazione della prima Assemblea utile.

19. Società fondatrici

19.1. Le federate che, per effetto dello statuto approvato a Bologna il 30 novembre 1958, avevano il privilegio di fregiarsi del titolo di società fondatrice, mantengono a tutti gli effetti tale diritto.

20. Clausola arbitrale

20.1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente statuto e dei regolamenti collegati, nonché le controversie relative a vertenze insorte fra la Federazione e le federate ovvero fra le diverse federate dovranno obbligatoriamente essere devolute alla competenza arbitrale esclusiva del Collegio dei probiviri.

21. Scioglimento

21.1. L'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, può deliberare lo scioglimento della Federazione purché in tal senso si esprimano almeno 3/4 delle federate.

21.2. Per lo scioglimento ogni società ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal numero dei propri soci.

21.3. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e dispone che gli eventuali residui attivi vengano devoluti a fini di pubblica utilità conformi agli scopi istituzionali della Federazione.

22. Entrata in vigore dello Statuto

22.1. Il presente statuto, approvato dall'Assemblea della Federazione del _____ a _____, sostituisce ogni precedente ed entra immediatamente in vigore contestualmente al suo regolamento di esecuzione.